

N. 1435 di Prot.
del 26 MAR. 1999

N. _____ Reg. Del



COMUNE DI STIGNANO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed Approvazione Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle Entrate.-

L'anno mil enovecentonovanta **neve** addi **Ventitre** del mese di **Marzo**

alle ore **19,30** convocato per determinazione del **Sindaco**

ed inviato come da avvisi scritti in data **19.03.1999**

Pubblica

Francesco CANDIA

Straordinario

di (3) **Prima**

convocazione, il Consiglio Comunale è composto dai

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	CANDIA Francesco	SI	8	SQUILLACE Beatrice	SI
2	FAVA Mario	NO	9	SQUILLACE Raffaele	SI
3	IERINO' Francesco	SI	10	PERONACE Francesco	SI
4	NICEFORO Erminio	NO	11	COSENZA Antonio	NO
5	VERDIGLIONE Fernando	SI	12	NICEFORO Vito	SI
6	BUONACCORSI Letizia	NO	13	CESARE Vincenzo	NO
7	BRUNDI' Rosina	NO			

Presenti **7**

6

Avante il Sindaco **Dott.ssa Rosalba LONFO**

Il Presidente, presente ed essendo il numero dei Consiglieri presenti **7** su **13**

Consiglieri assegnati al Comune di Stignano **13** Consiglieri in carica, l'assemblea è legale in termini

effettivi e si è costituita in seduta pubblica ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 267 del 30.09.1998 e dell'art. 47 del D.Lgs. n. 267 del 30.09.1998.

Il Consiglio ha deliberato sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Relaziona sull'argomento, illustrando i contenuti e le finalità del Regolamento, proponendo di sottotitolarlo "(con applicazione dell'accertamento per adesione)";

Indi dà lettura del medesimo, ed invita i Consiglieri ad intervenire;

Dopo ampia ed esauriente discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco - Presidente e fattala propria;
- Visto il Regolamento composto di n. 11 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione;
- Visto il Decreto Legislativo 19.06.1997, n. 218;
- Vista la Circolare Ministeriale 08.08.1997, n. 235/E;
- Vista la Legge 15.12.1997, n. 446;
- Vista la Legge 27.12.1997 n. 449;
- Vista la risoluzione 08.04.1998, n. 25/E;
- Vista la Legge 23.12.1998, n. 448;
- Visto il D.L. 26.01.1999, n. 8, che proroga i termini per l'approvazione del bilancio, dei Regolamenti e delle tariffe al 31.03.1999;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142.90 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine all'a regolarità tecnica e contabile del presente atto, e riportati in calce alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 7 presenti e votanti

DELIBERA

- 1) - Di approvare la proposta del Sindaco - Presidente in ordine alla sottotitolazione del Regolamento "(con applicazione dell'accertamento per adesione)";
- 2) - Di approvare il "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle Entrate, (con applicazione dell'accertamento per l'adesione) composto di n. 11 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) - Di dare atto che il presente, ad avvenuta esecutività, sarà trasmesso a cura del Responsabile del Servizio, al Ministero delle Finanze e reso pubblico mediante avviso sulla G.U. della Repubblica Italiana.

Lotto, approvato

IL SINDACO - PRESIDENTE
F. TO F. CANBIA

IL SEGRETARIO
F. TO D. SSA. R. LONGO

PARERE FA' OREVOI

in ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

responsabile del servizio
F. TO G. CURCIARELLO

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del servizio Ragioneria
F. TO G. CURCIARELLO

PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della legittimità

IL SEGRETARIO

Approvato per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'impegno di spesa di del bilancio.....

REstando LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.....

IL RAGIONIERE

Data

26 MAR. 1999

26 MAR. 1999



[Handwritten signature]

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il
giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo considerati
Prot. N.

IL SEGRETARIO

Data

NON sottoposta a controllo

(Legge 8 giugno 1990, n. 142)

ai sensi dell'art. 47 - comma 3°
che è dichiarata immediatamente eseguibile)
ai sensi dell'art. 47 - comma 5°
che è decisa in base alle deliberazioni

Sottoposta a controllo

ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- Per iniziativa Consiglio comunale - (art. 45, 1° comma)
- Per iniziativa Giunta comunale - (art. 45, 1° comma)
- Per richiesta Consiglieri - (art. 45, 2° comma)
- Per richiesta Consiglieri - (art. 45, 4° comma)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142
entro il termine del termine

IL SEGRETARIO



MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

107

503

09.06.99

CAPELLA

CAPELLA

COMUNE DI STIGNANO
- Prov. di Reggio Calabria -

REGOLAMENTO PER
L'ACCERTAMENTO E LA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(con applicazione dell'accertamento per adesione)

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale

N.18.....del 23 MAR. 1999.....

Capo I°

Accertamento con adesione

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Il Comune di S. PAVANINO per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale strumento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione.

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) A iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;*

- b) *Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.*

Capo II°

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente.

Il contribuente al quale sia notificato avviso di accertamento, non preceduto all'invito di cui all'art. 4 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione.

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliato da parte del contribuente cos. come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Capo IV°

Disposizioni finali

Art. 11

Decorrenza e validità.

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.1999.*
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.*